

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALLOGGIAMO APS"



Articolo 1 – Denominazione, Sede e Norme

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "ALLOGGIAMO APS" (di seguito detta Associazione), con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Modena (MO), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato di Gestione, ma permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta. A mezzo di specifica delibera dell'assemblea ordinaria possono essere istituite diverse sedi operative sul territorio italiano e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale fuori dal Comune.

Potranno essere costituite sezioni locali – territoriali dell'Associazione previa deliberazione ad insindacabile giudizio di ammissione del Comitato di Gestione. Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, l'associazione aggiungeranno alla denominazione di "*AlloggiaMO*" il trattino e il nome della città presso cui viene istituita la nuova sezione. Ogni sezione deve adottare un Regolamento compatibile con il presente statuto.

Le facoltà ed i poteri tutti dal presente statuto possono essere esercitati dalle sezioni solo dopo l'ammissione deliberata dal Comitato di Gestione a mente del presente articolo ed eventualmente dei regolamenti che in proposito verranno emanati. L'esercizio di tali poteri e facoltà è altresì subordinato al regolare pagamento della quota associativa.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs.

03/07/2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 03/08/2018 n. 105, e precisamente alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

tali attività sono finalizzate:

- Al reinserimento sociale di soggetti deboli;
- Allo sviluppo delle autonomie individuali;
- All'inclusione sociale.

In particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. ricercare immobili al fine di creare un'ambiente a bassa protezione;
2. fornire servizi di assistenza e coordinamento domiciliare;
3. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i soci e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Comitato di Gestione dell'associazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio compreso nel Territorio Italiano.

Articolo 5 – Compiti e Modalità di Esecuzione

Sono compiti dell'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

- prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale.

- offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

- partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, socialnetwork, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione pertenerne sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;

- partecipare con attività di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

- affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

- collaborazione con collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici divaria natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori, avvocati o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;

- collaborare con società e consorzi le cui attività siano connesse all'attività dell'associazione stessa;

- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;

- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;

- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche

attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 6 - Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri, non è infatti ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dal Comitato di Gestione ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7 – Criteri di Ammissione dei Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato di Gestione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio, riceve la tessera sociale e copia dello Statuto in vigore, l'iscrizione dovrà essere ratificata dal Comitato di Gestione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In

caso di diniego l'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso del socio;
- per recesso del socio, da presentarsi per iscritto al Comitato di Gestione;
- per dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al Comitato di Gestione;
- per esclusione, per determinata dai seguenti motivi:
 - morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale o versamento della quota associativa o del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e gli obiettivi statutari;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui soci.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato di Gestione. La decisione deve essere comunicata all'Assemblea e ratificata dalla stessa nel corso della prima riunione utile; deve altresì obbligatoriamente essere comunicata per iscritto all'interessato, consentendogli facoltà di replica. Il Socio potrà comunque ricorrere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il mancato ricorso entro questi termini comporta l'accettazione della decisione di esclusione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato di Gestione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio, non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, delle donazioni e/o lasciti fatti all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo o di qualsiasi lascito, quote o beneficenza in denaro.

Articolo 9 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
- i soci hanno diritto di prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D. Lgs. n. 117/2017, dei libri sociali obbligatori ovvero libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari, Statuto sociale facendone richiesta scritta al Comitato di Gestione che entro 15 giorni deve mettere a disposizione del socio quanto richiesto.

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 10 – Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo: da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita

dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117 del 2017. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; - da eventuali fondi di riserva. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. L'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile (anche mediante invio e-mail, lettera cartacea, messaggistica telegram, whatsapp) per garantire la più ampia partecipazione, entro 15 giorni dalla data di richiesta, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in luogo diverso oppure con collegamento da remoto, in base a quanto specificato nella convocazione il giorno, l'ora il luogo dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

A ciascun socio spetta un solo diritto di voto, ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

I soci minorenni si esprimono in Assemblea attraverso la rappresentanza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale.

L'Assemblea di Soci:

- approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio la relazione sulle attività sociali svolte e il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi dell'Associazione;
- approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali
- propone le modifiche allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione;
- indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dalle disposizioni di legge.
- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;
- elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe;
- il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
- la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria e ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti della compagine sociale e il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Comitato di Gestione previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni Statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale (art.9 D.Lgs. 117/2017).

Articolo 13 – Comitato di gestione

L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 elementi, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età e si riunisce ogni volta che verrà ritenuto opportuno.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi ovvero ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 15 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 16 –Volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le

obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 17- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena

Articolo 18 – Disposizioni finali e norme transitorie

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/17.

Letto, confermato e sottoscritto in Castelfranco Emilia (Mo) il 17/06/2024.

Presidente (Simona Ferri) Simona Ferri

Segretario (Rizzello Maria Vittoria) Maria Vittoria Rizzello

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 15 LUG, 2024

al n° 2210 Serie 3

Contributo € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

Il Delegato
Bruno PUGLISI



